

**Dott.
GABRIELE CARRESI
NOTAIO**

REP. 312.527

FASC. 45.353

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Reg.to a Firenze-Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

il 15/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di mag-

al numero 19739

gio, in Borgo San Lorenzo, Viale Europa Unita n. 6, alle ore

serie 1T

dodici.

Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San

Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Firenze, Pistoia e Prato,

E' COMPARSO

- **INCAGLI GIOVANNI**, nato a Borgo San Lorenzo il 18 febbraio

1962, ivi residente, Viale Pecori Giraldi n. 42, c.f.: NCG

GNN 62B18 B036D.

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità persona-

le io Notaio sono certo, dichiara sotto personale responsabi-

lità previamente ammonito, di non essere nemmeno per relazio-

ne, persona politicamente esposta, il quale agendo non in

proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rap-

presentante della società denominata:

"VIVI LO SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSA-

BILITA' LIMITATA"

con sede in Borgo San Lorenzo, Via Caiani n. 28, iscritta al

R.E.A. di Firenze al n. 532044, partita iva e codice fiscale

n. 05243210480, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimi-

la virgola zero zero), durata al 31 dicembre 2050,

	mi fa richiesta di redigere il presente verbale di assemblea	
	straordinaria della suddetta società, qui riunita in questo	
	giorno luogo ed ora, in seduta totalitaria, come il comparen-	
	te mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) riformulazione integrale dello statuto sociale.	
	Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il si-	
	gnor INCAGLI GIOVANNI in qualità di amministratore unico il	
	quale chiama me Notaio a fungere da segretario.	
	Il Presidente, constata e fa constare:	
	- che è presente l'unico socio "COMUNE DI BORGO SAN LOREN-	
	ZO", codice fiscale 01017000488, in persona del Sindaco pro-	
	tempore ROMAGNOLI Leonardo, nato a Borgo San Lorenzo il 4	
	marzo 1956, titolare dell'intero capitale sociale di euro	
	10.000,00 (diecimila/00);	
	- che è presente pertanto l'intero capitale sociale;	
	- che è presente l'organo amministrativo in persona dell'am-	
	ministratore unico INCAGLI Giovanni;	
	- che il revisore legale BOSELLI Isabella è assente giustifi-	
	cata;	
	- che quindi l'assemblea è atta a deliberare sull'argomento	
	posto all'ordine del giorno.	
	Il Presidente propone alla assemblea quanto segue:	
	- essendo il capitale sociale della società "VIVI LO SPORT	
	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITA-	

TA" interamente detenuto dal "COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",

e pertanto ad integrale partecipazione pubblica, si rende ne-

cessario riformulare integralmente lo statuto sociale.

L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, delibera

col voto favorevole dell'unico socio la riformulazione del-

l'intero statuto sociale.

A questo punto il Sindaco mi consegna il nuovo testo dello

Statuto Sociale, noto al socio unico, portante la modifica

sopra deliberata.

Detto testo si allega al presente atto sotto **lettera A)**.

Niente altro essendoci da deliberare, il Presidente delega

me Notaio ai relativi adempimenti camerali e dichiara chiusa

l'Assemblea alle ore dodici e sedici minuti.

Il comparente dichiara di avere conferito al Notaio che rice-

ve l'atto l'incarico per l'istruttoria, la redazione e la

stipula; che il titolare effettivo dei rapporti di cui al

presente atto coincidono con il sottoscritto; che i dati ana-

grafici che lo connotano, come in comparizione indicati, so-

no veritieri ed attuali e consente ed autorizza l'intero

trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi con

il presente atto ed i suoi adempimenti.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

LA PARTE MI ESONERA DALLA LETTURA DELL'ALLEGATO.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scrit-

to di mia mano su tre facciate e quanto della quarta di un

foglio.

Letto da me notaio al comparente, in assemblea, il quale di-

chiara il presente atto conforme alla propria volontà.

F.to: Giovanni Incagli

GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

Allegato "A" repertorio 312.527

Statuto di VIVI LO SPORT

Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata, ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 Codice Civile e dell'art. 14, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 e ss. mm. ed ii, denominata: **"VIVI LO SPORT Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"**, in breve "VIVI LO SPORT S.S.D. a r.l."

2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica" anche in acronimo "S.S.D.". Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

3. Il Comune di Borgo San Lorenzo è attualmente il socio unico ed unico detentore dell'intero capitale sociale della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto; al contempo, la società realizza la propria attività prevalentemente con il Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero, in caso di futura pluralità di soci, con gli Enti soci. E' prevista sin da adesso la possibilità di ingresso di altri soci, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale, salvo casi previsti dalle normative vigenti in materia.

3. In caso di successiva pluralità di soci, questi potranno essere solo soggetti pubblici ed il Comune di Borgo San Lorenzo, quale socio fondatore, manterrà comunque una quota societaria che non potrà essere inferiore al cinquantuno per cento.

Articolo 2 - Oggetto / Scopo

1. La Società è senza fine di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed in particolare delle seguenti attività sportive:

- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto artistico, nuoto di fondo, nuoto per salvamento, nuoto pinnato, nuoto subacqueo, triathlon e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;

- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato

Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi;

2. La Società potrà svolgere attività diverse da quelle principali descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà anche: a) gestire il Centro Piscine Mugello e gli altri impianti sportivi di proprietà o che siano in uso al Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero agli altri soci, se presenti; b) organizzare iniziative di promozione della salute attraverso la pratica sportiva per tutte le età, in particolare per i bambini, gli adolescenti, i giovani e gli anziani; c) organizzare attività di avviamento allo sport, pure in collaborazione con gli istituti scolastici, anche al fine di promuovere e facilitare il processo di integrazione tra sistema scolastico e sistema sportivo, organizzare attività parascolastiche in collaborazione con gli istituti scolastici; d) assumere in proprio la gestione di altri impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti amministrativi e/o collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi, attività di receptionist e segreteria, attività di manutenzioni ordinarie; e) costruire, ristrutturare, mantenere, in economia e mediante appalto, impianti sportivi; f) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria, nonché di prevenzione per gli incidenti sportivi e le recidive; g) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; h) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali; i) in via residuale, eseguire interventi di manutenzione del verde pubblico pertinenziale degli impianti sportivi e delle proprietà comunali dei soci in generale, eseguire attività di supporto c/o immobili di proprietà, ovvero in uso, del comune (o degli Enti soci), per lo svolgimento di servizi di interesse generale.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico, e commerciale, che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione,

all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

4. La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. La società svolge le attività affidate direttamente in modalità "in house" dalle Amministrazioni pubbliche socie, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e art. 7 del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nei contratti di servizio. Ai fini del presente atto, per "Amministrazioni pubbliche" o "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici.

6. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato la società deve operare prevalentemente con il socio unico (ovvero anche con gli altri soci, se presenti) e non può partecipare a gare. Eventuali prestazioni effettuate in favore di soggetti diversi dal socio unico (ovvero dai soci) devono avere carattere residuale rispetto all'attività complessivamente svolta ed in ogni caso devono essere svolte nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016; pertanto, la società potrà svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci a condizione che:

- oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal proprio socio ovvero dai propri enti pubblici soci;
- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede nel territorio nel Comune di Borgo San Lorenzo.

2. Il socio unico, ovvero i soci, hanno facoltà di istituire

e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata, con decisione univoca del socio unico, ovvero con decisione dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto attualmente dal Comune di Borgo San Lorenzo, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e non potrà essere trasferito a terzi, fatta salva l'ipotesi in cui i terzi siano Enti Pubblici.

3. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro, sia in natura. Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; la polizza o la fidejussione possono essere sostituite in qualunque momento dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; in tal caso il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con la quale vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società. Il valore dei conferimenti non può essere

complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

4. Il patrimonio costituito dagli immobili, dalle rette, dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio stipulati fra il socio unico e la società, è inalienabile, salva diversa motivata deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 6 - Finanziamenti del socio

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio (o dai soci) per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 comma 2 del Codice Civile, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Assemblea.

3. La società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimborso da parte dei soci nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 7 - Domiciliazione

Il domicilio del socio unico, o dei soci, dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Art. 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione

1. E' vietato al socio unico (ovvero ai soci se presenti), il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, fatta salva l'ipotesi in cui quanto qui stabilito venga posto in essere in favore di altro soggetto pubblico, anche per frazioni, salvo il limite di cui al comma 2 del presente articolo. Il trasferimento delle quote potrà avvenire nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 36/2021, nonché delle disposizioni speciali in materia di enti sportivi dilettantistici.

2. In caso di ingresso di altri soci il Comune di Borgo San Lorenzo dovrà, comunque, mantenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale.

3. La partecipazione può essere trasferita anche per quota decimale.

4. Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo PEC all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo

amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della PEC,

comunicherà l'offerta agli altri soci. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari. Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

5. In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

6. La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

7. È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 9 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, II c., cod. civ.

Art. 10 - Organi della società.

1. Sono organi della società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9,

lett. d) del D.lgs. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 - Assemblea

1. Il socio unico (ovvero i soci) decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore, ovvero il Consiglio di Amministrazione, o i medesimi soci sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico, ovvero dei soci, le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 comma 2 del Codice Civile, e comunque:

- a) il trasferimento della sede sociale;
- b) l'approvazione del bilancio d'esercizio, delle modalità di utilizzo degli utili e delle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) la presa d'atto delle decisioni relative alla nomina ed alla revoca del Presidente del C.d.A. e dei membri del C.d.A.; nonché alla fissazione dell'eventuale compenso di cui al successivo art. 17;
- d) l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;
- e) la nomina dell'Organo di controllo e del suo Presidente; nonché del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- f) le modifiche del presente Statuto, nonché le decisioni assunte ai sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile;
- g) le modifiche al capitale sociale;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Comune di Borgo San Lorenzo;
- i) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- j) l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti, ove consentite dalla normativa vigente per le società partecipate dagli Enti locali;
- k) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- l) l'approvazione del documento programmatico triennale di cui all'art. 14 e 22 del presente Statuto, in base ai quali si svilupperà l'azione societaria, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi strategici espressi dal socio unico ovvero dai soci;
- m) le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili, di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) per ciascuna operazione;
- n) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

- o) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singola transazione, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato ai sensi della precedente lettera l);
- p) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila) per singolo incarico, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato ai sensi della precedente lettera l);
- q) lo scioglimento anticipato della società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 comma 1 del Codice Civile;
- r) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore ad Euro quarantamila (40.000,00), ad esclusione dei prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel documento programmatico triennale approvato ai sensi della precedente lettera l);
- s) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Statuto.

Tutte le decisioni di cui al comma precedente debbono essere adottate mediante decisione assunta in forma assembleare.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del territorio del Comune di Borgo San Lorenzo in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante sul libro soci, per dichiarazione fatta dai soci medesimi. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale, e l'Organo amministrativo e di revisione siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del C.d.A. ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione. Le decisioni dei soci vengono prese e l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

4. La convocazione dell'Assemblea può essere anche richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale della società.

Art. 12 - Sedute dell'Assemblea

1. Le sedute assembleari si possono tenere:

- in presenza presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché all'interno del territorio del Comune di Borgo San Lorenzo;
- in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la seduta assembleare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

2. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge ed all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 13 - Organo di amministrazione

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal Comune di Borgo San Lorenzo, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2449 e 2468, comma

3, del Codice civile, salvo diversi obblighi e disposizioni specifiche per le S.S.D.

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A) composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). In tal caso i membri del C.d.A. sono nominati dal Comune di Borgo San Lorenzo. In caso di pluralità di soci, nel C.d.A. deve, comunque, essere garantita la rappresentanza degli Enti soci e la nomina del rappresentante spetta all'organo che ne ha la competenza in base al rispettivo ordinamento.

3. La scelta dei componenti del C.d.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge ed in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 175/2016. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. 175/2016, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica, nonché dei regolamenti sportivi. Non possono essere nominati alla carica di Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile, nonché del D.Lgs. n. 39/2013, e coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 734 della L. 296/2006, come interpretata dall'art. 3 comma 32-bis della Legge 244/2007, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

6. Sia il Consiglio di Amministrazione, che l'Amministratore Unico durano dura in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. In conformità a quanto previsto dal D.L. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo

di proroga, sono nulli. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

7. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del Codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

8. Costituiranno giusta causa di revoca degli Amministratori i significativi ed ingiustificati scostamenti dei risultati conseguiti, rispetto a quelli programmati. In caso di revoca senza giusta causa compete agli amministratori esclusivamente il 20% dell'eventuale compenso residuale che gli sarebbe spettato al termine ordinario dell'incarico, ed in ogni caso con il limite massimo di una annualità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

9. Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica, coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI, del CIP o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, il CIP, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

10. Si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile in materia di conflitto di interessi.

11. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.lgs. 175/2016, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

12. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio di genere di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 14 - Poteri dell'organo di amministrazione

1. L'Amministratore Unico o il C.d.A., entro il 30 giugno di ogni anno, predispone un documento programmatico triennale, redatto sulla base delle indicazioni, direttive, obiettivi strategici determinati dai soci con propri atti di indirizzo, corredato dallo stato patrimoniale previsionale, dal conto economico previsionale e dal piano finanziario previsionale triennale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Tale piano potrà essere modificato e/o integrato nel corso dell'esercizio; in questo caso dovrà essere sottoposto nuovamente dall'Assemblea dei Soci per la riapprovazione.

2. L'Amministratore Unico o il C.d.A. deve predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, la proposta di bilancio d'esercizio corredata dei relativi allegati, nonché una

dettagliata relazione sulla gestione nella quale, oltre alle informazioni richieste dall'art. 2428 del Codice Civile, deve essere effettuata un'analisi degli scostamenti fra gli obiettivi assegnati in sede di programmazione all'organo amministrativo e gli obiettivi effettivamente conseguiti; i suddetti documenti devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione definitiva che dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 2478-bis del Codice Civile.

3. Al successivo art. 18 del presente Statuto sono altresì individuati i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Amministratore Unico e del Presidente del C.d.A.

Art. 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso in cui l'Assemblea disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Comune di Borgo San Lorenzo nomina il Presidente del C.d.A. Si applicano al Presidente le disposizioni di cui al precedente art. 13.

2. Il Presidente è liberamente revocabile dal socio unico, ovvero dalla maggioranza del capitale sociale dei soci, in qualunque momento. In caso di revoca senza giusta causa compete esclusivamente il 20% dell'eventuale compenso residuale che gli sarebbe spettato al termine ordinario dell'incarico, ed in ogni caso con il limite massimo di una annualità; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola. A seguito di revoca, dimissioni, scadenza del mandato dell'Presidente del C.d.A., il Comune di Borgo San Lorenzo deve provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo Presidente del C.d.A.

3. Devono essere comunque autorizzate da una decisione dell'Assemblea le operazioni in cui il Presidente del C.d.A. sia in conflitto di interessi con la società, anche potenziale.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, spetta al Comune di Borgo San Lorenzo la nomina del Presidente del C.d.A., ed eventualmente anche di un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

2. Al Vicepresidente è attribuita esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In mancanza della nomina del Vicepresidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove,

purché in territorio italiano, quando il Presidente lo

ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore, o quando lo richieda l'Assemblea dei Soci e/o l'Organo di controllo. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono tenere anche in modalità videoconferenza, con l'ausilio di mezzi telematici di comunicazione, e con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

5. In mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo ad esso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

8. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità previste per le decisioni dei soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla società.

11. Il Consiglio deve comunque riunirsi in forma collegiale per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

14. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza, di revoca

di un consigliere di amministrazione, il Comune di Borgo San Lorenzo, ovvero i soci, provvedono senza indugio alla nuova nomina dell'amministratore rappresentativo dell'Ente.

Art. 17 - Compensi

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. L'Assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del D. Lgs. 175/2016 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi e fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche.

3. Il compenso è determinato annualmente dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di esercizio di riferimento. Fermi restando gli anzidetti limiti normativi, costituisce comunque limite non superabile la misura del 2% (dueper cento) del fatturato riferito all'esercizio dell'anno precedente rispetto a quello in cui l'Assemblea delibera il compenso. Nel caso in cui la società riceva contributi pubblici nel corso dell'esercizio di riferimento, il fatturato dovrà essere inteso al netto dei detti contributi. In caso sia presente il Consiglio di Amministrazione, il compenso fissato dall'Assemblea per l'organo amministrativo viene così ripartito: 80% spetta al Presidente del C.d.A., il 20% è suddiviso in quote di pari importo tra i rimanenti membri del C.d.A.

3. La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

5. In ogni caso la misura del compenso, dell'eventuale emolumento variabile, degli eventuali rimborsi spese determinati in misura forfettaria, non può superare nell'importo complessivo il limite normativo vigente.

Articolo 18 - Poteri di gestione e rappresentanza dell'Amministratore Unico e del Presidente del C.d.A.

1. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del C.d.A., è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione dei

poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.

2. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del C.d.A., è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale, e ad informarne il C.d.A. e l'Assemblea.

3. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri conferiti.

4. L'Amministratore Unico o il Presidente del C.d.A. ha, fra l'altro, la facoltà di stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e prestare fidejussioni a favore di terzi.

5. L'Amministratore Unico o il Presidente del C.d.A. riveste anche l'incarico *ad interim* di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, fino a che non intervenga la nomina di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, lett. e).

Articolo 19 - Organo di controllo e revisore

La Società nomina un organo di controllo e/o un revisore. Il socio (o i soci) può nominare, alternativamente, il collegio sindacale, oppure un Sindaco unico.

2. All'Organo di controllo, sia esso il collegio sindacale o il Sindaco Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di legittimità e vigilanza.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, il quale esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c. ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In alternativa, l'assemblea dei soci potrà: a) prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli art. 2397 e seguenti del codice civile; b) che le funzioni di controllo e/o revisione siano esercitate separatamente, attribuendo la prima ad un organo di controllo monocratico o collegiale e/o la seconda ad un revisore o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. Sia il sindaco unico che

i componenti del collegio sindacale sono in ogni caso

rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso degli organi di controllo e/o revisione è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili. Il sindaco unico o il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403 bis del c.c. e, salva la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis secondo comma c.c. ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla norma stessa. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere.

Articolo 20 - Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge. La proposta di bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione sono trasmesse dal Presidente del C.d.A. al socio (o ai Soci) per l'approvazione ai sensi del presente Statuto; a tal fine la proposta di bilancio d'esercizio elaborata dal C.d.A. viene presentata all'Assemblea previo deposito presso la sede sociale di una copia firmata da tutti i componenti C.d.A., corredata delle relazioni previste dalla legge, per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso il C.d.A. deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Art. 21 - Relazione semestrale al socio unico (o a soci)

1. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del C.d.A., predispone una relazione, riferita al primo semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che trasmette al socio unico o ai soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre:

- il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause;
- il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- il riferimento allo stato di attuazione del documento programmatico triennale di cui all'art. 22, comma 8, del presente statuto.

3. Inoltre, l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del C.d.A., trasmette al socio unico, ovvero ai soci, il pre-consuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 22 - Controllo analogo

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.lgs. 175/2016 e 7 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto da parte del Comune di Borgo San Lorenzo e degli altri soci pubblici dei servizi di cui all'art. 2 comporta sulla Società *in house* Vivi Lo Sport s.s.d. a r.l. l'esercizio di un potere di controllo analogo a quello svolto sulla propria struttura.

2. Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio (o dei soci, in maniera congiunta), anche mediate la stipula di patti parasociali, con strumenti, modalità e frequenza condivisi e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, gli obiettivi strategici conferiti, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.

3. Fermo quanto previsto dagli eventuali patti parasociali, il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "concomitante") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del D.lgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o Regolamenti del socio (o dei soci).

4. Il controllo "ex ante" si esercita con l'approvazione preventiva da parte dei soci degli atti fondamentali della società, nonché attraverso l'approvazione degli atti d'indirizzo e programmazione dell'attività della stessa.

5. Il controllo "concomitante" è svolto attraverso una riduzione dei poteri di norma riconosciuti dalla normativa vigente all'organo amministrativo della società. In ogni caso, l'organo amministrativo è tenuto a relazionare a ciascun socio, che ne faccia richiesta in ogni tempo, sull'attuazione del proprio contratto di servizio e sull'andamento della gestione.

6. Il controllo "ex post" si intende esercitato con l'approvazione preventiva da parte dei soci della bozza di bilancio di esercizio della società, ai sensi del successivo comma 9, lett. c)

7. La società è tenuta a:

a) - entro il 30 giugno di ciascun anno, inviare ai soci il documento programmatico per il triennio successivo, corredato dal parere dell'organo di controllo della società, contenente gli obiettivi strategici, le modalità organizzative, gli investimenti da realizzare nel triennio e le modalità di finanziamento, la politica del personale ed il piano delle assunzioni, le iniziative per il contenimento dei costi (controllo ex ante);

b) - inviare ai soci per PEC, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, la proposta di documento programmatico di cui sopra (controllo ex ante) e la proposta di bilancio d'esercizio (controllo ex post). Entrambe le proposte, complete degli allegati, dovranno essere trasmesse ai soci per la preventiva approvazione e solo successivamente presentate all'Assemblea dei soci per la delibera societaria di approvazione. Le dette proposte si intendono per approvate decorsi 15 giorni dalla loro trasmissione senza che i soci abbiano comunicato eventuali osservazioni formulate con apposito atto del proprio organo amministrativo, competente in base al rispettivo ordinamento, e con le quali si evidenziano, in particolare, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni, direttive, obiettivi strategici ed indirizzi determinati dai soci.

Qualora uno dei soci ritenesse necessario approfondire l'esame della documentazione trasmessa, potrà chiedere proroga, adeguatamente motivata, del termine di cui sopra, fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

c) - entro il 31 luglio di ciascun anno, inviare ai soci la Relazione semestrale, di cui all'art. 20, contenente gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati, un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società. La Relazione dovrà essere corredata dalla

situazione economico-finanziaria della società al 30 giugno (controllo concomitante).

8. Il documento programmatico triennale dovrà essere elaborato in base agli indirizzi espressi da (ciascun) socio e composto da una parte descrittiva e da una parte numerica. La parte descrittiva del documento programmatico triennale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- missione della società;
- obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati dai soci all'organo amministrativo;
- scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'organo amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispone la società;
- programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- politica di contenimento dei costi di funzionamento e del personale.

La parte numerica del documento programmatico triennale si compone dello stato patrimoniale previsionale, del conto economico previsionale e del piano finanziario previsionale, nonché di un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici del triennio di riferimento.

Il documento programmatico triennale è soggetto ad aggiornamento annuale.

9. Il bilancio di esercizio dovrà essere corredato dalla Relazione sulla gestione contenente, oltre alle informazioni di cui all'art. 2428 del Codice civile:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dai Comuni in sede di programmazione;
- b) le criticità rilevate nel perseguimento dei suddetti obiettivi e le proposte ritenute necessarie per il loro superamento;
- c) l'analisi degli investimenti effettuati e delle relative fonti di finanziamento;
- d) un'analisi dei principali indici di struttura, finanziari ed economici della società;
- e) informazioni relative all'adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio in essere con i soci, con particolare riferimento al rispetto degli standard di qualità tecnica e gestionale del servizio e degli specifici standard della carta dei servizi a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento.

10. L'Amministratore Unico, ovvero il C.d.A., e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai soci il controllo motivato e giustificato dei servizi dagli stessi affidati alla società, senza recare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività sociali.

11. Gli organi amministrativi e le strutture del Comune di

Borgo San Lorenzo, quale socio unico (ovvero anche degli altri Enti in caso di pluralità di soci), preposti al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare, hanno diritto di richiedere ed ottenere reports ed analisi da parte degli Uffici della Società su specifici aspetti ed attività.

Art. 23 - Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati dal comma 1 del presente articolo, nonché i risultati dei programmi di valutazione del rischio adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e ss. mm. ed ii.

3. La Relazione è presentata dall'Amministratore Unico, ovvero dal C.d.A., all'Assemblea dei soci contemporaneamente al bilancio di esercizio.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge o per volontà del socio unico (o dei soci, in caso di pluralità).

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del C.d.A., deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea, con decisione presa a maggioranza del capitale sociale, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore, nonché sull'eventuale compenso.

4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

5. Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte

dalla società dovrà essere devoluto ai fini sportivi nel rispetto della normativa vigente. Resta, comunque, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di demanio pubblico e di patrimonio indisponibile pubblico.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Città Metropolitana in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 26- Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle leggi, anche speciali, vigenti in materia.

F.to: Giovanni Incagli

GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 5 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.